

# PROFILI INEDITI DEI DIRITTI COSTITUZIONALI: ARGOMENTI INTERPRETATIVI, CRITERI DI GIUDIZIO E TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DEI GIUDICI COMUNI

Matteo Losana

SOMMARIO: 1. La controversa struttura dei diritti costituzionali. – 2. Il profilo conservativo dei diritti previdenziali dinanzi alla pretesa del creditore comune: gli argomenti utilizzati dalla Corte. – 3. La tutela giurisdizionale del profilo conservativo: i criteri di giudizio utilizzabili dalla Corte. – 4. La cedevolezza del profilo conservativo dinanzi alla pretesa del creditore qualificato. Critica. – 5. L'inesistenza del profilo conservativo con riguardo al diritto alla retribuzione: gli argomenti della Corte. Critica. – 6. Tecniche di garanzia del profilo conservativo: la decisione – per principi – della Corte costituzionale e l'individuazione della regola da parte del giudice comune. – 7. Conclusioni.

## *1. La controversa struttura dei diritti costituzionali*

La differenza strutturale tra i «diritti sociali»<sup>1</sup> e diritti di libertà rappresenta uno degli argomenti utilizzati per sostenere la «minorità» dei primi rispetto ai secondi<sup>2</sup>. I diritti sociali – richiedendo un intervento positivo dello Stato e, in particolare, del legislatore – sarebbero diritti «condizionati». I diritti di libertà – imponendo ai pubblici poteri, così come ai terzi, meri obblighi di astensione – sarebbero invece diritti soggettivi perfetti<sup>3</sup>. In questa prospettiva, ascrivere un diritto costituzionale

---

<sup>1</sup> L'espressione «diritti sociali» è spesso utilizzata con significati diversi. Nel testo utilizziamo l'espressione al fine di indicare i soli «diritti a prestazione da parte dello Stato, diritti cioè che implicano una richiesta diretta allo Stato di soddisfare esigenze primarie della persona» (così L. Elia, *Relazione di sintesi*, in *I diritti fondamentali oggi*, Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Taormina, 30 novembre – 1° dicembre 1990, Cedam, Padova, 1995, 305). Per una ricognizione dei diversi significati cfr. A. Giorgis, *Diritti sociali* (voce), in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, 1903 e segg.

<sup>2</sup> L'espressione è tratta da M. Luciani, *Sui diritti sociali* in R. Romboli (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994, 83.

<sup>3</sup> Si vedano, al riguardo, gli orientamenti che si sono originati in occasione del dibattito intorno all'efficacia prescrittiva delle «disposizioni sociali» contenute nella Costituzione di Weimar e poi riemersi con l'entrata in vigore delle costituzioni del secondo dopoguerra. Secondo questi orientamenti i «diritti sociali» sarebbero il mero riflesso soggettivo (*reflexrechte*) dei compiti di giustizia materiale che la Costituzione assegna al legislatore. Per un quadro di tali orientamenti cfr. A. Baldassarre, *Diritti sociali* (voce), in *Enciclopedia*

alla classe dei diritti sociali oppure alla classe dei diritti di libertà significa individuarne il regime giuridico: i primi sarebbero sanciti da norme «programmatiche», rivolte al solo legislatore; i secondi troverebbero invece riconoscimento in norme «immediatamente precettive», direttamente applicabili dai giudici per la soluzione di casi concreti.

Questa contrapposizione, come noto, è stata oggetto di critica. Secondo alcune più recenti ricostruzioni, la differenza tra le due classi di diritti costituzionali sarebbe di natura storica e non strutturale<sup>4</sup>. Dal punto di vista storico, infatti, i diritti di libertà e i diritti sociali si affermano in momenti diversi: i primi trovano esplicito riconoscimento già nelle costituzioni liberali dell'800, mentre i secondi – fatta eccezione per taluni principi di giustizia espressi dalla Costituzione di Weimar – trovano esplicito e diffuso riconoscimento solamente nelle Costituzioni europee del secondo dopoguerra. Dal punto di vista strutturale, invece, tutti i diritti costituzionali – indipendentemente dall'origine storica e, quindi, dalla classe alla quale sono comunemente ricondotti – presenterebbero, al contempo, un profilo negativo (il diritto a un'astensione da parte dei pubblici poteri o di terzi) e uno positivo (il diritto a ricevere una prestazione). Così come nel contenuto del diritto alla salute – e cioè di un tradizionale diritto sociale – rientra un profilo di libertà (il diritto di rifiutare le cure), nel contenuto di tutti i diritti di libertà rientra un profilo positivo (l'intervento dello Stato volto a «istituzionalizzarne»<sup>5</sup> la garanzia e a realizzare le condizioni materiali per il loro esercizio). In questa prospettiva, non è più l'astratta qualificazione del diritto a determinarne il regime giuridico, bensì la sua concreta struttura: nel contenuto di ciascun diritto possono, infatti, convivere profili immediatamente giustiziabili e profili la cui realizzazione richiede, pur sempre, l'intervento del legislatore.

---

*Giuridica*, vol. XII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1989, 4 e segg.; con specifico riguardo al concetto di «stato sociale» cfr. altresì E. Forsthoff, *Rechtsstaat im wandel*, Stuttgart, 1964, trad. it. di L. Riebert e C. Amirante, *Stato di diritto in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1973, 31 e segg.

<sup>4</sup> In questo senso cfr. già M. Mazziotti, *Diritti sociali* (voce) in *Enc. Dir.*, vol. XII, Giuffrè, Milano 1964, 806. Più di recente cfr., in particolare, M. Luciani, *Sui diritti sociali* in R. Romboli, *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, cit., spec., 95 e segg.; G. Lombardi, *Diritti di libertà e diritti sociali*, in *Politica del diritto*, 1999, 12-13; C. Salazar, *I diritti sociali alla prova della giurisprudenza costituzionale*, in P. Costanza- S. Mordegia (a cura di), *Diritti sociali e servizio sociale dalla dimensione nazionale a quella comunitaria*, Giuffrè, Milano, 2005, 167-168; E. Diciotti, *Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica*, in *Quaderni Costituzionali*, 2004, 733 e segg. Sembrano invece mantenere ferma la distinzione strutturale L. Elia, *Relazione di sintesi*, in *I diritti fondamentali oggi*, Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Taormina, 30 novembre – 1 dicembre 1990, Cedam, Padova, 1995, 305; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali*, Cedam, Padova, 2003, 149.

<sup>5</sup> L'espressione è di M. Luciani *Sui diritti sociali*, cit., 96.

Prendendo spunto da queste ultime osservazioni e da alcune recenti pronunce della Corte costituzionale, si può argomentare come anche nel diritto costituzionale alla «sicurezza sociale»<sup>6</sup> e, più in particolare, ai trattamenti previdenziali – tradizionalmente inteso quale esempio paradigmatico di un diritto avente un contenuto esclusivamente positivo – è invero riscontrabile un profilo negativo, che potremmo definire «conservativo», del tutto analogo al profilo caratterizzante le libertà costituzionali.

## *2. Il profilo conservativo dei diritti previdenziali dinanzi alla pretesa del creditore comune: gli argomenti utilizzati dalla Corte*

Il profilo conservativo del diritto alle prestazioni previdenziali sancite dall'art. 38 Cost. consiste nella capacità del diritto medesimo di generare specifici obblighi di astensione sia in capo a soggetti terzi (rispetto al rapporto previdenziale che lega il beneficiario all'ente previdenziale che eroga il beneficio), sia in capo al legislatore. Per un verso, i creditori del beneficiario dovranno astenersi dall'aggreddire, in via esecutiva, la quota del trattamento previdenziale necessaria al mantenimento del soggetto inabile al lavoro (profilo conservativo orizzontale), per altro verso, il legislatore non potrà – con un intervento meramente abrogativo, non compensato dal riconoscimento di altri benefici – ridurre, e a maggior ragione eliminare, detta quota (profilo conservativo verticale)<sup>7</sup>. Lo studio si concentrerà esclusivamente sulla declinazione orizzontale del menzionato profilo conservativo.

L'analisi di tale profilo deve essere condotta distinguendo l'ipotesi che il terzo agisca in via esecutiva per la tutela di un «credito comune» (e cioè per la tutela di un credito che non trova copertura immediata in alcun precetto costituzionale), dall'ipotesi che il terzo agisca per soddisfare un credito

---

<sup>6</sup> Nel testo intendiamo l'espressione «sicurezza sociale» nella sua – limitata – accezione strumentale. Pertanto l'espressione non viene utilizzata per indicare l'«idea politica» che tenta di fornire una risposta al «problema dei cittadini che si trovano situazioni di bisogno perché privi dei mezzi di sostentamento» – così M. Persiani, *Sicurezza sociale* (voce), in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, Torino, vol. XVII, 1970, 300 – idea che (proprio attraverso la stesura di un catalogo di diritti sociali) è penetrata nelle costituzioni europee del secondo dopoguerra; ma, più limitatamente, viene utilizzata per indicare il complesso degli istituti e delle discipline nei quali quella «idea politica» si è storicamente tradotta o potrebbe storicamente tradursi. Richiama questo significato M. Cinelli, *Sicurezza sociale* (voce), in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, vol. XLII, 1990, 501 e spec. 502, il quale propone una definizione strumentale di «sicurezza sociale» intesa come «formula riassuntiva di esperienze sociali e giuridiche, che – seppure accomunate dalla generica finalità di tutela della persona umana in relazione ai bisogni la cui soddisfazione risulti (o venga, in un determinato contesto storico, socialmente apprezzata) come essenziale alla vita individuale e collettiva – permangono eterogenee e mutevoli».

<sup>7</sup> Per questo specifico profilo conservativo cfr., in particolare, A. Giorgis, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli, 1999, 106 e segg.; Id., *La sent. N. 134 del 1994: una conferma dell'esistenza di limiti costituzionali alla riduzione dello Stato sociale*, in *Giur. Cost.*, 1995, 3153 e segg.

«qualificato» (e cioè un credito che, come quello di natura alimentare, trova diretta copertura in un precetto costituzionale)<sup>8</sup>.

Con riguardo ai crediti comuni, il profilo conservativo appare chiaramente esplicitato dalla Corte nella pronuncia<sup>9</sup> in cui il giudice delle leggi, «travolgendo»<sup>10</sup> il principio della generale non pignorabilità delle pensioni erogate dall'Inps, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 – recante *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*, convertito con modificazioni nella l. 6 aprile 1936, n. 1155 – nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall'Inps, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, della sola parte di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle

---

<sup>8</sup> La giurisprudenza costituzionale utilizza l'espressione «credito qualificato», in contrapposizione a quella «credito comune», al fine di indicare i crediti che, dato il loro immediato legame con un precetto costituzionale sostanziale (ad esempio: i crediti alimentari che si saldano con i diritti e gli obblighi familiari sanciti dall'art. 29 Cost.; i crediti tributari che si saldano, invece, con gli obblighi tributari sanciti dall'art. 53 Cost.), giustificavano – nella giurisprudenza costituzionale precedente alle sentenze commentate in questo lavoro – deroghe al principio generale della non pignorabilità delle pensioni (in tal senso si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 1041 del 1988 e n. 467 del 2002).

<sup>9</sup> Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 506 del 2002 in *Giur. Cost.*, fasc. n. 6, 2002, 4146, con nota di C. Colapietro, *La Corte costituzionale travolge il principio della generale impignorabilità delle pensioni*, in *Giur. Cost.*, 2002, 4160 e segg. Le disposizioni di legge colpite dalla pronuncia di accoglimento della Corte sono: (a) per quanto concerne le pensioni erogate dall'Inps ai dipendenti del comparto privato di lavoro, l'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936, n. 1155; (b) per quanto concerne, invece, le pensioni dei dipendenti pubblici, gli art. 1 e 2, comma 1, del d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, che, seppur non impugnato dal giudice *a quo* viene ugualmente colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ora, l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935 sancisce, esplicitamente, il principio generale dell'impignorabilità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, con l'unica eccezione dei pignoramenti (e sequestri) effettuati nell'interesse di stabilimenti pubblici di ricovero per il pagamento delle relative diarie. L'art. 2 del d.p.r. n. 180 del 1950, invece, individua le eccezioni al regime di inalienabilità ed impignorabilità di retribuzioni e pensioni corrisposte dallo Stato (e dagli altri enti indicati all'art. 1), previste nel limite del quinto o del terzo del complessivo ammontare della pensione a seconda che si agisca, in via esecutiva, per un debito verso lo Stato o per un credito alimentare. Nella pronuncia che si commenta la Corte utilizza, infine, l'art. 545, comma 4, c.p.c. quale *tertium comparationis*, al fine di estendere la regola dettata con riferimento alle retribuzioni – che vuole le stesse pignorabili nel limite del quinto del loro importo per qualsiasi credito – alla quota di pensione che eccede il minimo necessario a garantire al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

<sup>10</sup> In questo senso, cfr. C. Colapietro, *La Corte costituzionale travolge il principio della generale impignorabilità delle pensioni*, cit., 2002, 4160 e segg.

esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto (così come stabilito dalla legge) della restante parte<sup>11</sup>.

Nell'argomentare la propria decisione, la Corte ha ribadito che l'oggetto della pretesa previdenziale – la corresponsione di una somma di denaro al lavoratore temporaneamente, oppure definitivamente, inabile al lavoro – rappresenta un «interesse pubblico»<sup>12</sup> che rientra dunque tra gli obiettivi solidaristici dello Stato costituzionale<sup>13</sup>. Tale interesse impone, quindi, che l'intera collettività si faccia carico dei costi (anche negativi, e cioè dovuti al mancato guadagno conseguente all'introduzione di limiti alla possibilità di agire in via esecutiva per la tutela di un credito comune) che l'intangibilità di una quota del trattamento previdenziale comporta. Detto sacrificio, però, deve essere limitato a quella parte di pensione necessaria alle esigenze di vita del lavoratore. La parte di pensione che eccede detta quota non è invece «costituzionalmente vincolata», bensì liberamente aggredibile dal creditore secondo il principio generale sancito dall'art. 2740 c.c. (principio in ragione del quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri).

La Corte non interpreta dunque l'art. 38 Cost. attraverso l'argomento letterale<sup>14</sup>. Detto argomento avrebbe, infatti, escluso la riconducibilità della pretesa conservativa del pensionato tra i significati

---

<sup>11</sup> Il principio dell'impignorabilità delle pensioni per crediti comuni è stato poi censurato dalla Corte costituzionale, con sentenze additive esecutive del principio già affermato nella sentenza n. 502 del 2002 con riguardo: (a) alle pensioni erogate ai notai dalla Cassa nazionale del notariato, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 444 del 2005, in *Giur. Cost.*, fasc. n. 6, 2005, 4797 e segg.; (b) alle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza del giornalisti italiani «Giovanni Amendola», cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 256 del 2006, in *Giur. Cost.*, 2006, 2708 e segg.; (c) alle pensioni erogate dall'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti), cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2009, in *Giur. Cost.*, fasc. n. 3, 2009, 2028 e segg., con nota di E. Rocchini, *Ancora sulla pignorabilità delle pensioni erogate dagli enti previdenziali privatizzati*, *ivi*, 2033 e segg.; in *Foro It.*, n. 9, 2009, con nota di V. Ferrari, *Le ragioni del pensionato e quelle del creditore*, *ivi*, 2275; in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 9, 2009, 869 e segg., con nota di M. Miscione, *Pignoramenti, compensazioni e cessioni di pensioni e retribuzioni*, *ivi*, 869 e segg.; in *Rivista di diritto processuale*, 2010, 1177 e segg., con nota di Salvioni T., *La tutela costituzionalmente garantita al pensionato non può comprimere per intero le ragioni del suo creditore*, *ivi*, 1180 e segg.

<sup>12</sup> Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 29 del 1969, punto n. 3 del considerato in diritto, e sentenza n. 509 del 2002, punto n. 8.1. del considerato in diritto.

<sup>13</sup> Al riguardo cfr. M. Persiani, *Diritto della previdenza sociale*, Cedam, Padova, 2003, 15.

<sup>14</sup> Per una rassegna dei diversi argomenti interpretativi cfr. G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, in A. Cicu-F. Messineo- L. Mengoni, *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. I, tomo 2, Giuffrè, Milano, 1980, 340 e segg. Per una rassegna delle diverse teorie interpretative cfr. M. Dogliani, *Interpretazione* (voce), in S. Cassese, *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, 3182; R. Guastini, *L'interpretazione dei*

espressi dal testo del precetto costituzionale: l'art. 38 Cost. – si rammenta per scrupolo – si limita, infatti, a sancire il diritto del lavoratore a «ricevere», in talune circostanze, una prestazione, nulla più. La Corte utilizza invece lo strumento del bilanciamento, al fine di produrre una nuova norma parametro alla luce della quale sindacare la disciplina legislativa riguardante la pignorabilità dei trattamenti previdenziali. L'individuazione della nuova norma parametro – e, quindi, del nuovo significato della disposizione costituzionale – avviene tramite un percorso argomentativo piuttosto articolato.

La Corte introduce l'argomentazione osservando che «l'art. 38, secondo comma, Cost. è certamente norma che – secondo il diritto dei lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidità vecchiaia e disoccupazione involontaria, a che siano “preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” – si ispira a criteri di solidarietà sociale e di “pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un “minimum”, il cui ammontare è ovviamente riservato all'apprezzamento del legislatore»<sup>15</sup>. In questo passaggio il riferimento al «contenuto essenziale» del diritto ai trattamenti previdenziali, rintracciabile nell'esigenza sottolineata dalla Corte che al beneficiario «venga [comunque] garantita la corresponsione di un “minimum”», pare esplicito. Concettualmente – e quindi indipendentemente, per il momento, dal *quantum* – la Corte individua una soglia minima dei trattamenti previdenziali sotto la quale la garanzia costituzionale sarebbe vanificata.

Fatta questa premessa, la Corte entra nel vivo dell'argomentazione: «è ben vero che il pubblico interesse [...] a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita può, ed anzi deve, comportare – oltre che un dovere dello Stato (da bilanciarsi, in primis, con le esigenze della finanza pubblica [profilo positivo della pretesa]) – anche una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni di credito sul bene-pensione [profilo conservativo della pretesa], ma [...] tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre al ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti, negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi»<sup>16</sup>.

Attraverso le tecniche argomentative segnalate, la Corte non individua una nuova norma parametro in grado di risolvere (esclusivamente) la particolare questione di legittimità costituzionale posta alla sua attenzione. La Corte ridefinisce, invero, la struttura stessa dei diritti previdenziali, identificandoli come vere e proprie pretese complesse in cui convivono, con pari dignità “costitutiva”, profili sia positivi,

---

*documenti normativi*, in A. Cicu-F. Messineo- L. Mengoni, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano, 2004, spec. 33 e segg.

<sup>15</sup> Così Corte costituzionale sentenza n. 502 del 2002, cit., punto n. 8.1, del considerato in diritto.

<sup>16</sup> Così Corte costituzionale sentenza n. 502 del 2002, punto 8.1, del considerato in diritto.

sia conservativi. Il profilo conservativo dei diritti previdenziali assume quindi la qualità di autonomo parametro di giudizio che la Corte richiama – attraverso l'argomento *ab exemplo* (inteso come riferimento esplicito ai propri precedenti) – ogniqualvolta debba sindacare la disciplina legislativa riguardante il regime di pignorabilità delle pensioni erogate dai diversi istituti previdenziali. La Corte infatti – attraverso una serie di sentenze additive esecutive, per così dire, della sentenza commentata – ha poi esteso la garanzia del profilo conservativo anche ai trattamenti erogati da altri enti previdenziali<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Con riferimento al regime della pignorabilità delle pensioni della Cassa nazionale del notariato cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 444 del 2005, cit., dove al punto n. 3.1. del considerato in diritto si può leggere: «non vi è dubbio che lo *status* giuridico dei notai non è idoneo – come ha già osservato questa Corte quando ha esteso a tali pensioni la pignorabilità per crediti alimentari (sentenza n. 155 del 1987) – a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati: è evidente, infatti, che, in quanto l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all'una o all'altra categoria di beneficiari sotto il profilo – l'unico rilevante nel presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata. Deve pertanto – in armonia con quanto questa Corte ha statuito, riguardo alle pensioni erogate dall'INPS ed ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la sentenza n. 506 del 2002 – dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

Con riferimento al regime di pignorabilità delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 256 del 2006, cit., dove al punto n. 3.1. del considerato in diritto si può leggere: «pertanto – in armonia con quanto questa Corte ha statuito, riguardo alle pensioni erogate dall'INPS ed ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la sentenza n. 506 del 2002, ed alle pensioni erogate dalla cassa nazionale del notariato ai notai, con la sentenza n. 444 del 2005 – deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPGI ai giornalisti anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

Con riferimento infine alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) cfr. infine Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2009 dove al punto n. 2.3. del considerato in diritto si può leggere: «pertanto – in armonia con quanto questa Corte ha statuito nelle richiamate pronunce [si tratta della sentenza n. 444 del 2005 e della sentenza n. 256 del 2006] – deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all'art. 3 della costituzione, nella parte in cui

### 3. La tutela giurisdizionale del profilo conservativo: i criteri di giudizio utilizzabili dalla Corte

Individuato il profilo conservativo dei diritti previdenziali, si tratta ora di precisare i criteri di giudizio per mezzo dei quali i giudici (e la Corte costituzionale in particolare) garantiscono, in sede giurisdizionale, detto profilo. L'indagine può essere condotta verificando se i criteri di giudizio sino a oggi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per la garanzia del profilo positivo possano essere applicati anche per la tutela di quello conservativo. In questa prospettiva, si tratta di verificare:

- (a) innanzitutto, se la *natura* dei giudizi riguardanti il profilo conservativo dei diritti sociali sia analoga a quella dei giudizi riguardanti il solo profilo positivo;
- (b) in secondo luogo, se gli *interessi costituzionali* coinvolti nei giudizi sul profilo conservativo coincidano con quelli coinvolti nei giudizi sul profilo positivo;
- (c) solamente indagati i precedenti profili, si potrà valutare se *i criteri di giudizio* comunemente utilizzati con riguardo al profilo positivo dei diritti sociali possano essere applicati anche al profilo conservativo.

(a) Dalla considerazioni svolte in precedenza, emerge che anche i giudizi costituzionali riguardanti il profilo conservativo dei diritti sociali rappresentano – al pari di quelli riguardanti il profilo positivo – esempi paradigmatici di giudizi di bilanciamento: da un lato, vi sono i diritti previdenziali dei lavoratori (sanciti dall'art. 38, comma 2, Cost.); dall'altro lato, il diritto del terzo alla tutela del proprio credito comune (riconosciuto dall'art. 24, comma 1, Cost.). Così come la garanzia dei diritti previdenziali non può estendersi sino al punto estremo rappresentato dall'impignorabilità assoluta della pensione (soluzione che comporterebbe il sacrificio integrale del diritto di difesa del terzo), così il diritto di credito del terzo non può essere garantito sino al punto estremo rappresentato dalla pignorabilità, senza alcun limite, dell'intero trattamento previdenziale (soluzione che comporterebbe il sacrificio integrale del precetto costituzionale che garantisce ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita»). Tra questi due estremi si collocano, quindi, tutti i «regimi esecutivi» del trattamento previdenziale che il legislatore può discrezionalmente adottare. In questa prospettiva, la quota di pensione non vincolata e, come tale, aggredibile dal terzo creditore, decresce con il diminuire dell'ammontare del trattamento previdenziale, fino a scomparire del tutto qualora l'importo della

---

esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della parte residua».

pensione erogata al debitore sia inferiore a (oppure coincida con) la quota di reddito necessaria a garantirgli mezzi adeguati alle esigenze di vita<sup>18</sup>.

(b) Nel giudizio costituzionale sul profilo conservativo dei diritti sociali, la «topografia del conflitto»<sup>19</sup> – e cioè il quadro degli interessi costituzionali coinvolti – non coincide con il quadro degli interessi che si confrontano nel giudizio riguardante il *quantum* (legislativo) delle prestazioni. Quando tutela il profilo conservativo, la Corte, come detto, bilancia il diritto previdenziale del lavoratore con il diritto ad agire del terzo creditore. Quando tutela il profilo positivo, la Corte, terminata la stagione del ricorso sistematico alle sentenze additive di prestazione, sembra oggi orientata a bilanciare il diritto sociale innanzitutto con «le esigenze della finanza pubblica»<sup>20</sup>. In sintesi: garantire il profilo positivo oppure conservativo significa comporre combinazioni di interessi costituzionali del tutto diverse.

(c) La differente «topografia del conflitto» che, come visto, caratterizza i giudizi costituzionali riguardanti, rispettivamente, il profilo positivo e quello conservativo dei diritti sociali si riflette sulle tecniche di bilanciamento utilizzabili nei due giudizi. In particolare, nei giudizi riguardanti il profilo conservativo, non sembrano utilizzabili i criteri che la giurisprudenza costituzionale applica,

---

<sup>18</sup> Questa ricostruzione non dovrebbe comportare alcuna lesione del diritto all'azione esecutiva del creditore, atteso che, come ha osservato la Corte in un proprio precedente, la clausola dell'intangibilità assoluta della pensione (in questo caso della sola quota minima necessaria alle esigenze di vita) incide esclusivamente su un particolare mezzo di esecuzione tra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del diritto. Sul punto cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 55 del 1991, dove la Corte aveva, originariamente, rigettato la questione di legittimità sollevata in riferimento al regime dell'impignorabilità assoluta (per crediti comuni) delle pensioni a fronte della disciplina legislativa dettata per le retribuzioni che prevede la loro pignorabilità, nei limiti posti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c., per qualsiasi tipo di credito.

<sup>19</sup> Così R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 62 e segg.

<sup>20</sup> In questo senso cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 506 del 2002, punto n. 8.1. del considerato in diritto, nonché l'ordinanza n. 342 del 2002. La questione è, come noto, ampiamente discussa in dottrina. Alcuni Autori, criticando questa giurisprudenza costituzionale ritenuta troppo indulgente nei confronti delle scelte legislative che «tagliano» lo Stato sociale, ritengono l'ammontare complessivo delle risorse mero presupposto del bilanciamento: cfr. A. Giorgis, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, cit., spec. 171 e segg. spec. nota n. 72 e gli Autori *ivi* indicati; G. Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998, spec. 3982. Più di recente sul rapporto tra diritti sociali e risorse disponibili si vedano le Relazioni di G. Razzano, *Lo "Statuto" costituzionale dei diritti sociali*, 27 e segg., e di L. Trucco, *Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali*, 18 e segg., presentate al Convegno annuale dell'Associazione «Gruppo di Pisa» intitolato *I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Trapani, 8-9 giugno 2012, consultabili sulla Rivista dell'Associazione all'indirizzo [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it).

comunemente, nei giudizi riguardanti il profilo positivo: il “principio di gradualità” e il controverso “argomento economico”. Il principio di gradualità – esaltando la strutturale dinamicità dei diritti sociali (la «riserva del ragionevole e del possibile»<sup>21</sup>) – prescrive che la valutazione dei livelli di protezione sociale non possa, comunque, prescindere dal contesto materiale ed economico nel quale i medesimi devono calarsi. L’argomento economico tende invece a configurare il diritto sociale quale variabile dipendente dalla concreta situazione economica del momento. Sia il principio di gradualità, sia l’argomento economico – indipendentemente dal risultato cui la loro applicazione conduce – sono strumenti concepiti dalla Corte per valutare la scelta politica che definisce i livelli di protezione sociale (l’ammontare dei trattamenti che devono essere erogati). Essi paiono inutili quando si debba invece definire il sacrificio chiesto dalla Costituzione al terzo creditore che intenda aggredire un trattamento previdenziale già erogato.

Al giudizio sul profilo conservativo dei diritti sociali sono invece applicabili le «regole generali di bilanciamento»<sup>22</sup>, elaborate dalla giurisprudenza costituzionale per la garanzia dei diritti di libertà<sup>23</sup>. Dalla semplice lettura delle sentenze richiamate si evince come la Corte abbia applicato, innanzitutto, il criterio della *coessenzialità del limite*, in ragione del quale la disciplina limitativa di un diritto fondamentale deve essere sorretta da un contrapposto interesse anch’esso di rango costituzionale (nel caso di specie, il diritto previdenziale). In secondo luogo, la Corte ha applicato il criterio del *contemperamento*, in forza del quale nessuno dei due principi costituzionali in contrapposizione può essere interamente sacrificato (così come al pensionato non possono essere sottratti i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita – osserva la Corte – al creditore non può essere impedito, in assoluto, di aggredire il bene pensione). La Corte ha infine applicato il criterio del *minimo mezzo*, in forza del quale i diritti inviolabili devono essere limitati soltanto nella misura strettamente necessaria alla realizzazione dell’interesse contrapposto (nel caso di specie, la Corte circoscrive l’impignorabilità della pensione alla sola quota necessaria alle esigenze di vita del titolare).

#### 4. La cedevolezza del profilo conservativo dinanzi alla pretesa del creditore qualificato. Critica

---

<sup>21</sup> Al riguardo cfr. W. Schmidt, *I diritti fondamentali sociali nella Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 1981, 785 e segg.

<sup>22</sup> Così G. Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998, 3960-3961.

<sup>23</sup> Per l’indicazione di tali «criteri giuridici» utilizzati dalla Corte nei giudizi di bilanciamento si rinvia, ancora, a G. Scaccia, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998, 3960 e segg.

Con riguardo all'azione esecutiva esercitata da creditori «qualificati» la Corte, confermando un precedente orientamento<sup>24</sup>, ritiene invece legittimo che gli stessi creditori possano soddisfarsi sull'intero ammontare della pensione, intaccando (eventualmente) anche la quota del trattamento necessaria alle esigenze di vita del lavoratore. In questa circostanza, la Corte ritiene che rientri nella discrezionalità del legislatore «selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione – anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il minimum vitale – è (pro quota dell'intero) pignorabile»<sup>25</sup>. Il creditore, seppur nei limiti stabiliti dal legislatore (e cioè *pro quota* dell'intero), potrà agire in via esecutiva sulla pensione del proprio debitore fino alla concorrenza del proprio credito, senza che quest'ultimo possa opporgli l'intangibilità del «minimo vitale».

La distinzione del profilo conservativo dei diritti sociali in ragione della qualità del credito fatto valere in giudizio non pare pienamente convincente. Ammettere che il creditore qualificato – in forza del legame tra il suo credito e un parametro costituzionale sostanziale – possa aggredire, anche solo

---

<sup>24</sup> Nella sentenza n. 468 del 2002, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935 nella parte in cui non consentiva – nei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1, n. 3, del d.p.r. n. 180 del 1950 per i dipendenti pubblici – la pignorabilità per crediti tributari delle pensioni corrisposte dall'INPS. In questa pronuncia, la Corte imposta la propria decisione sulla irragionevolezza di una disciplina legislativa che sancisce l'impignorabilità per crediti tributari delle pensioni Inps, a fronte della pignorabilità per i medesimi crediti – seppur nei limiti di legge – delle pensioni erogate ai dipendenti pubblici. Tale pronuncia, tesa esclusivamente a parificare i due differenti regimi di pignoramento, non affronta la questione relativa all'esigenza di garantire comunque al pensionato (la cui pensione è colpita dal pignoramento) mezzi adeguati alle esigenze di vita – per un commento a tale sentenza, cfr. C. Colapietro, *La disciplina sulla pignorabilità delle pensioni ancora al vaglio della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2002, 3918 e segg.

Nella sentenza n. 1141 del 1988, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969 nella parte in cui non consentivano – nei limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.p.r. n. 180 del 1950 per i dipendenti pubblici – la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'Inps. In questa circostanza la Corte, ancora una volta, imposta la sua decisione sull'irragionevolezza della disposizione impugnata, la quale determinava una ingiustificata disparità di trattamento a vantaggio dei titolari di pensioni erogate dall'INPS. In entrambe le circostanze, la Corte si era mossa, principalmente, secondo il modello dei giudizi di uguaglianza, ritenendo irragionevole ed ingiustificato il privilegio che il regime dell'assoluta non pignorabilità configurava in capo ai titolari di pensione erogate dall'Inps, rispetto ai dipendenti pubblici per i quali, invece, vigeva la differente regola della pignorabilità delle pensioni. Così facendo la Corte, in entrambe le occasioni, aveva svolto (esclusivamente) un giudizio di uguaglianza, fondato sulla comparazione fra due discipline legislative che, in punto pignorabilità, trattavano, senza alcuna ragione, in maniera differente fattispecie – pensioni erogate dall'INPS e pensioni erogate dallo Stato – che andavano invece trattate allo stesso modo.

<sup>25</sup> Così Corte costituzionale sentenza n. 506 del 2002, punto 8.2. del considerato in diritto, cit.

potenzialmente, la quota di pensione indispensabile alle esigenze di vita del titolare significa, almeno implicitamente, ordinare gerarchicamente i diversi precetti costituzionali. Alcuni precetti, quelli che tutelano i crediti «qualificati», sono capaci di intaccare, nel suo «contenuto essenziale», i diritti previdenziali del lavoratore. Altri precetti costituzionali, come quello che riconosce il diritto di agire in giudizio, non dispongono invece di tale forza.

La distribuzione dei diritti costituzionali lungo una scala gerarchica è già stata oggetto di puntuale critica poiché incompatibile con il carattere pluralista e aperto della nostra Costituzione<sup>26</sup>. Il *minimum* vitale dovrebbe rappresentare l'estensione, appunto essenziale, del diritto sociale che il legislatore è tenuto a garantire, indipendentemente dall'interesse costituzionale con cui il diritto medesimo deve, di volta in volta, essere bilanciato.

Quanto esposto significa che se la Corte, come sembra, ritiene opportuno rinviare al «contenuto essenziale»<sup>27</sup> del diritto sociale per sindacare le scelte legislative, tale strategia dovrebbe rimanere ferma a prescindere dal parametro costituzionale di volta in volta concorrente. In sostanza, nel caso in questione, non sembra ragionevole che la Corte disconosca, con riferimento al creditore qualificato, la rilevanza costituzionale di quel *minimum* necessario alle esigenze di vita del titolare, la cui intangibilità è invece proclamata con riguardo al creditore comune. In ragione del carattere, necessariamente, relativo dei giudizi di bilanciamento, la Corte ben potrebbe giustificare un diverso regime di pignoramento delle pensioni a seconda della natura del credito per il quale si agisce, ma solamente se detta differenziazione si colloca oltre il livello pensionistico necessario a garantire al lavoratore una vita libera e dignitosa. Detto altrimenti: sopra il menzionato livello, il legislatore può graduare l'azione esecutiva in ragione della qualità del credito; al di sotto deve, invece, trattare tutti i creditori allo stesso modo (gravando loro del medesimo sacrificio).

---

<sup>26</sup> Come è stato osservato la *premessa logica* del giudizio di bilanciamento è che tra i principi coinvolti non vi siano gerarchie prestabilite. Infatti, «se gerarchia vi fosse, il conflitto si risolverebbe senza incertezza e senza bisogno di superflue misurazioni, nella prevalenza dei principi che occupano una posizione sovraordinata» – così cfr. O. Chessa, *Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza?*, in *Giur. Cost.*, 1998, 3933. Sulla incompatibilità tra la costruzione di una gerarchia astratta di principi costituzionali ed il carattere necessariamente pluralista della Costituzione cfr. Scaccia G., *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998, 3964; F. Modugno, *I principi supremi come parametro del controllo di legittimità costituzionale*, in F. Modugno-A.S. Agrò-A. Cerri, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1997, 280 e segg.

<sup>27</sup> Sul «contenuto essenziale dei diritti» – inteso quale clausola meramente «dichiarativa», implicita in ordinamenti costituzionali pluralisti, nei quali devono convivere, limitandosi reciprocamente, diritti e principi spesso contrapposti – cfr. il fondamentale contributo di P. Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, C.F. Müller Juristischer Verlag GmbH, Heidelberg, 1983, trad. it. *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 92 e segg.

##### 5. *L'inesistenza del profilo conservativo con riguardo al diritto alla retribuzione: gli argomenti della Corte. Critica*

La Corte costituzionale esclude che con riferimento al diritto alla retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost., possa individuarsi un profilo conservativo analogo a quello caratterizzante invece i diritti previdenziali (almeno nei confronti dei creditori comuni). In particolare, la Corte esclude che dalla menzionata disposizione costituzionale possa trarsi il principio dell'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione comunque necessaria a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. L'intera retribuzione quindi, anche per crediti comuni, è pignorabile nei limiti stabiliti dalla legge (in particolare dall'art. 545, comma 4, c.p.c.), senza alcuna riserva<sup>28</sup>.

Per escludere detta riserva, la Corte utilizza due argomenti diversi ma orientati al medesimo fine. Innanzitutto la Corte ravvisa, come spesso accade nei giudizi riguardanti l'applicazione del principio di uguaglianza<sup>29</sup>, una diversità, ritenuta rilevante, tra le situazioni poste a raffronto: «la differenza di regime tra retribuzioni e pensioni “non è irragionevole poiché trova fondamento nella *intrinseca diversità* di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost.”»<sup>30</sup>. Rinviando a una non meglio specificata “intrinseca diversità” delle due situazioni, la Corte sembra quindi utilizzare l'argomento naturalistico, al fine di circoscrivere il significato del precetto costituzionale che tutela la retribuzione al solo profilo positivo (l'argomento è utilizzato quindi non in senso produttivo, bensì riduttivo). In un secondo momento, la Corte ribadisce la differenza tra retribuzione e trattamenti previdenziali (re)introducendo, al riguardo, considerazioni di ordine concettualistico, riguardanti in ultima analisi la struttura dei diritti costituzionali: «da un lato, infatti – osserva la Corte – l'art. 38, secondo comma, Cost. enuncia un

---

<sup>28</sup> La Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 545, comma 4, c.p.c. Tale disposizione, secondo le ordinanze di rimessione, consentendo il pignoramento di un quinto della retribuzione, risulterebbe eccessivamente onerosa per i lavoratori con un basso livello di retribuzione, i quali, in conseguenza di un'azione esecutiva, potrebbero essere privati del reddito necessario a vivere in modo libero e dignitoso. Ribadendo l'originaria impostazione (cfr. già Corte costituzionale, sentenza, n. 20 del 1968) la Corte, disconoscendo un preciso profilo «conservativo» della pretesa alla retribuzione, ritiene invece che l'art. 36 Cost. «regol[i] il rapporto di lavoro nell'ambito attinente alla sua conclusione ed attuazione e non si estend[a] alle conseguenze di eventi che ne prescindono» (così Corte costituzionale, sentenza n. 434 del 1997).

<sup>29</sup> Al riguardo cfr. A. Giorgis, *Alcune brevi considerazioni (critiche) sul significato che ha storicamente assunto nella giurisprudenza l'art. 3, primo comma, della Costituzione*, in S. Labriola, *Valori e principi del Regime Repubblicano*, Tomo II, *Diritti e Libertà*, Laterza, Bari, 2006, 757 e segg.

<sup>30</sup> Così Corte costituzionale, sentenza n. 506 del 2002, cit., punto n. 6 del considerato in diritto, corsivo aggiunto. In precedenza e in termini del tutto analoghi cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 55 del 1991, punto n. 2 del considerato in diritto.

precetto che, quale espressione di un principio di solidarietà speciale, ha come destinatari anche (nei limiti di ragione) tutti i consociati, dall'altro, l'art. 36 Cost. [...] indica parametri ai quali, ma nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, deve conformarsi l'entità della retribuzione, senza che ne scaturisca, quindi, vincolo alcuno per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello – frutto di razionale «contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca uno stipendio» [...] – del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento»<sup>31</sup>. In buona sostanza: i diritti previdenziali, rappresentando la manifestazione di un più generale principio solidaristico, giustificherebbero il sacrificio dei terzi; il diritto alla retribuzione, esaurendo i propri effetti nel rapporto datore-lavoratore, non sarebbe invece capace di imporre vincoli a soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro.

L'argomento non sembra pienamente convincente. Nel momento conservativo, infatti, non dovrebbe assumere rilievo particolare la circostanza che la somma di denaro sia erogata, materialmente, da un datore di lavoro oppure da un ente previdenziale (sia questo un soggetto pubblico oppure privato). L'art. 36, comma 1, Cost., e l'art. 38, commi 1 e 2, Cost. – riconducibili agli obiettivi di giustizia sostanziale sanciti dall'art. 3, comma 2, Cost. – sono entrambi finalizzati a garantire al lavoratore e al pensionato i presupposti materiali per condurre un'esistenza libera e dignitosa<sup>32</sup>. Ma, se così è, distinguere, sotto il particolare profilo della quota di reddito sottratta al pignoramento, la retribuzione dalla pensione non pare ragionevole. E tale profilo di irragionevolezza pare ancor più evidente in un momento in cui anche le retribuzioni – e non solo i trattamenti pensionistici – sono spesso molto modeste.

#### *6. Tecniche di garanzia del profilo conservativo: la decisione – per principi – della Corte costituzionale e l'individuazione della regola da parte del giudice comune*

Ricostruito il quadro dei criteri che orientano il giudizio sul profilo conservativo dei diritti sociali, la questione aperta rimane la definizione in concreto del *quantum* di pensione sottratto alla pretesa esecutiva del terzo creditore (e cioè, la definizione del «contenuto essenziale» del profilo conservativo). La Corte costituzionale sembra oggi orientata a definire il *quantum* in termini di

---

<sup>31</sup> Così Corte costituzionale, sentenza n. 506 del 2002, cit., punto n. 8.3. del considerato in diritto.

<sup>32</sup> Al riguardo cfr. N. Bobbio, *Sui diritti sociali*, in G. Neppi Modona (a cura di), *Cinquant'anni di Repubblica italiana*, Einaudi, Torino, 1996, 124; G. Peces-Barba Martínez, *Diritti sociali: origini e concetto*, in *Soc. Dir.*, 2000, 33 e segg.; M. Luciani, *Sui diritti sociali*, in R. Romboli (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994, 90; A. Giorgis, *Diritti sociali* (voce), in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, 1903 e segg.

principio, senza così cristallizzare alcun livello inderogabile di protezione sociale. In questa prospettiva, lo strumento tecnico utilizzato dalla Corte è la sentenza a «dispositivo generico»<sup>33</sup>.

Nella pronuncia richiamata in precedenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate «nella parte in cui [escludono] la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni [...] anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte»<sup>34</sup>.

Nel censurare le disposizioni di legge che sancivano la generale impignorabilità delle pensioni (Inps), il giudice *a quo* lamentava la lesione del principio di ragionevolezza, atteso che per le retribuzioni il legislatore ha sancito, all'art. 545 c.p.c., il diverso principio della generale pignorabilità delle stesse nel limite del quinto del loro ammontare. Tale disparità di trattamento appariva al giudice ingiustificata ogni qual volta il trattamento pensionistico non abbia carattere «speciale», ma possa considerarsi quale vero e proprio salario differito e, come tale, abbia la medesima natura e funzione della retribuzione percepita<sup>35</sup>. Il giudice remittente si muoveva, quindi, esclusivamente lungo la direttrice del principio di uguaglianza, mentre i profili sostanziali della tutela previdenziale del lavoratore non erano coinvolti direttamente dalla censura.

La Corte, nell'affrontare la questione, sposta invece l'attenzione proprio sui profili sostanziali<sup>36</sup>, ponendo al centro delle proprie argomentazioni il bilanciamento fra l'interesse del lavoratore e quello,

---

<sup>33</sup> Così G. Parodi, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Giappichelli, Torino, 1996, 23. Sul punto, cfr. R. Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli, (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1993, 114.

<sup>34</sup> Così il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, cit.

<sup>35</sup> Così il Tribunale di Ragusa nell'ordinanza del 31 gennaio 2002, in *Gazz. Uff.* n. 17, I Serie speciale, 2002, con cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale poi decisa dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 506 del 2002.

<sup>36</sup> In questa occasione la Corte affronta direttamente i profili materiali della questione di legittimità, lasciando volutamente sullo sfondo l'aspetto relazionale del principio di uguaglianza formale. Al riguardo si rinvia a quanto osservato da A. Giorgis, *Alcune brevi considerazioni (critiche) sul significato che ha storicamente assunto nella giurisprudenza l'art. 3, primo comma, della Costituzione*, cit., 770, dove l'Autore – muovendo alcuni rilievi critici alla giurisprudenza costituzionale che applica il principio di uguaglianza formale – osserva che «anziché verificare se il legislatore ha impegnato mezzi congrui o proporzionati, oppure se ha rispettato oggettive condizioni di uguaglianza o diversità, sarebbe allora preferibile che la Corte si limitasse a verificare, e si impegnasse ad argomentare, se il legislatore ha violato il contenuto essenziale (o minimo essenziale) di qualche principio costituzionale». Sul punto, si vedano altresì R. Bin, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 114; M. Luciani, *Sui diritti sociali*, in R.

contrapposto, del creditore. Accertata, secondo i criteri di cui si è detto, l'illegittimità del bilanciamento svolto dal legislatore, la Corte – ritenendo che non fosse possibile rintracciare nell'ordinamento una disposizione utile a individuare la quota impignorabile della pensione<sup>37</sup> – ha pronunciato un dispositivo generico («sostitutivo di principio»<sup>38</sup>) che, correggendo il bilanciamento legislativo, rende la disciplina censurata conforme alla pretesa previdenziale del lavoratore<sup>39</sup>.

La Corte, dunque, non compone il conflitto definendo il «rapporto ottimale» tra i diritti previdenziali del lavoratore e le ragioni del creditore e individuando essa stessa l'ammontare della quota di pensione impignorabile. Al contrario, la Corte si limita a definire il principio che dovrà poi trovare successiva e necessaria concretizzazione in sede giurisdizionale e legislativa. Da quanto detto discende che la prima parola a garanzia del profilo conservativo, successiva a quella della Corte, spetta al giudice comune, chiamato a declinare in regola il principio di diritto costituzionale vivente affermato dalla Corte. Attraverso l'adozione di un dispositivo di accoglimento generico, infatti, la Corte «delega»<sup>40</sup> al giudice

---

Romboli (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1994, 106.

<sup>37</sup>Al punto n. 9 del considerato in diritto, della citata sentenza n. 506 del 2002, la Corte afferma che «se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, di cui è parola nell'art. 38, comma 2, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente a questa Corte di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni – come conferma la loro stessa varietà – sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; soglia di povertà fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per l'accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.)».

<sup>38</sup>Così C. Colapietro, *La Corte costituzionale travolge il principio della generale impignorabilità delle pensioni*, in *Giur. Cost.*, 2002, 4162.

<sup>39</sup>Al riguardo cfr. G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, 208. Il bilanciamento svolto in sede giurisdizionale presenta, infatti, caratteristiche diverse rispetto a quello già svolto in sede legislativa. Infatti, mentre il legislatore può liberamente scegliere una combinazione (tra principi costituzionali confliggenti) tra tutte quelle ammesse dal quadro costituzionale, la Corte deve limitarsi, argomentandone l'irragionevolezza, a censurare quella scelta che con tale quadro appare incompatibile. Sul punto, cfr. I. Massa Pinto, *Contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e concezione espansiva della Costituzione*, in *Dir. Pubbl.*, 2001, 1098-1099.

<sup>40</sup>Così Bin R., *Giudizio «in astratto» delega di bilanciamento «in concreto»*, in *Giur. Cost.*, 1992, 3576 e segg.; Id., *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, 92 e segg.; Scaccia G., *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998, 3968 e segg. Al riguardo cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza del 22 marzo 2001, n. 6548, in cui si può leggere «deve quindi concludersi che, nella perdurante inerzia definitiva del legislatore, è rimessa alla

– in particolare al giudice dell'esecuzione – l'individuazione, in concreto, della quota di pensione sottratta al pignoramento. Il problema, a questo punto, si sposta sul versante del "seguito" delle sentenze additive di principio<sup>41</sup>. A quanto ammonta la quota di pensione che i giudici sottraggono al pignoramento?

Al riguardo si può segnalare una pronuncia del Tribunale di Ragusa<sup>42</sup> chiamato a decidere l'opposizione all'esecuzione di un debitore che si era visto pignorare, presso l'Inps, l'indennità di disoccupazione agricola e l'assegno per il nucleo familiare<sup>43</sup>. Il debitore riteneva che tali trattamenti non fossero pignorabili ai sensi dell'art. 545, comma 2, c.p.c., atteso il loro carattere assistenziale, mentre il creditore ne sosteneva la pignorabilità nel limite legale del quinto, attesa la loro natura integrativa della retribuzione percepita dal lavoratore agricolo. Il giudice dell'opposizione ha riconosciuto la natura previdenziale di entrambi i trattamenti, accomunandoli sotto diversi profili – quali la collocazione all'interno della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria e l'assolvimento della funzione di sollievo dal bisogno in caso di mancanza di lavoro – alla comune indennità di disoccupazione prevista in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, già inquadrata dalla Corte costituzionale tra le prestazioni previdenziali<sup>44</sup>.

---

valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione, incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita».

<sup>41</sup> Sul punto cfr. E. Lamarque, *Il «seguito» delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni*, in R. Bin.-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, 87 e segg.; Id (a cura di), *Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)*, in [www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do](http://www.cortecostituzionale.it/studiRicerche.do); F. Politi, *L'applicazione delle additive di principio da parte dei giudici comuni e l'efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità*, in Bin R.-Brunelli G.-Pugiotto A.-Veronesi P., *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, cit., 181 e segg.

<sup>42</sup> Cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza del 24 aprile 2004, consultabile sulla rivista telematica *Diritto & Diritti* all'indirizzo [www.diritto.it](http://www.diritto.it), archivio sentenze. Per altri esempi di pronunce di merito che applicano il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 506 del 2002 cfr. Tribunale di Avellino, ordinanza del 7 ottobre 2008, in *Corriere giuridico*, n. 3, 2009, 399 e segg. con nota di R. Conte, *I limiti di pignorabilità delle pensioni ovvero: a proposito di un caso di vuoto legislativo e della funzione di supplenza del potere giudiziario*, *ivi*, 400 e segg., nonché le sentenze di merito dallo stesso Autore segnalate.

<sup>43</sup> All'indennità di disoccupazione si aggiunge l'assegno per il nucleo familiare così come disposto dal d.l. 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

<sup>44</sup> Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 497 del 1998. Con questa sentenza la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile

Risolta la questione riguardante la natura dei trattamenti corrisposti, il giudice dell'opposizione, preso atto della sopravvenuta pronuncia n. 506 del 2002 e del suo dispositivo di principio, ha poi affrontato direttamente la questione riguardante l'individuazione della parte di indennità necessaria ad assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita<sup>45</sup>.

---

1974, n. 114, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'indennità di disoccupazione rispetto al valore nominale ivi indicato (£. 800).

<sup>45</sup> Le originarie incertezze in merito alla possibilità che il giudice, in attesa dell'intervento del legislatore, facesse ancora applicazione della disposizione censurata dalla Corte si possono dire, almeno in parte, superate. La Corte ha infatti affermato che la pronuncia additiva (anche di principio) contiene «un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto» (sentenza n. 295 del 1991). Le opinioni rimangono invece ancora divise in merito all'efficacia vincolante del principio espresso dalla Corte con la pronuncia additiva. Riprendendo, in parte, la classificazione proposta da G. Parodi, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, cit., 23 e segg., si può osservare che: (a) alcuni Autori – cfr. U. Morelli, *Il ruolo del giudice tra interpretazione adeguatrice e corretto accesso al giudizio incidentale costituzionale*, in *Corr. Giur.*, 1994, 1405 – ritengono che il principio enunciato nella sentenza costituisca principalmente un criterio orientativo per il giudice che, attraverso i consueti metodi interpretativi, deve colmare la lacuna prodotta dalla sentenza della Corte. In questo senso cfr. altresì A. Guazzarotti, *L'autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici comuni*, in *Giur. Cost.*, 2002, 3447, secondo cui il principio introdotto opera quale «direttiva interpretativa» che legittimerebbe il giudice comune a operazioni analogiche altrimenti non ammissibili, senza, peraltro, vincolare – proprio in quanto principio generalissimo – le future scelte legislative; (b) altri Autori – cfr. G. Zagrebelsky, *Problemi in ordine ai costi delle sentenze costituzionali*, in *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u.c., della Costituzione*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 8-9 novembre 1991, Giuffrè, Milano, 1993, 150; A. Anzon, *Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1992, 3213 – aderendo a quanto affermato dalla Corte nella citata sentenza n. 295 del 1991 – hanno invece argomentato l'effetto vincolante del principio introdotto dalla Corte (in quanto principio desunto direttamente dalla Costituzione e contenuto in una sentenza di accoglimento) sia nei confronti del legislatore, nel momento della disciplina generale e astratta della materia, sia nei confronti del giudice, nel momento dell'individuazione della regola del caso concreto. In questo senso si veda altresì E. Lamarque, *Il seguito giudiziario delle decisioni della Corte costituzionale* in E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi (a cura di), *Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione*, Atti del seminario di Pisa svoltosi il 25-26 maggio 2001 in ricordo di Giustino D'Orazio, Giappichelli, Torino, 2002; (c) altri Autori ancora – cfr. A. Pizzorusso, *Corte costituzionale un nuovo tipo di sentenza?*, in *Corr. Giur.*, 1993, 773 – hanno affermato l'assenza di effetti giuridici rilevanti per il giudice, riconoscendo nel principio aggiunto un monito «rafforzato» – in quanto contenuto in una pronuncia di accoglimento – diretto nei confronti del legislatore; (d) altri Autori infine – cfr. G. Parodi, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, cit., 317; Id., *Le sentenze additive di principio*, in *Foro It.*, 1998, V, 162 – hanno messo in luce come la concretizzazione giurisprudenziale del principio introdotto sia, comunque, strettamente connessa all'oggetto della pronuncia medesima: infatti, tanto più la «norma inespressa» colpita dalla parte ablatoria della pronuncia è indeterminata,

Mentre la Corte, come visto, aveva concluso che non fosse possibile reperire nell'ordinamento una disposizione utile ad individuare la parte assolutamente non pignorabile della pensione, rinunciando così ad un dispositivo additivo di regola, il giudice dell'opposizione, ricorrendo all'argomento analogico<sup>46</sup>, individua la quota di reddito che non può essere aggredita dal creditore del pensionato nell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, commi 6 e 7, della l. n. 335 del 1995. La *ratio* dell'assegno – osserva il Tribunale – è proprio quella di «assicurare ai cittadini ultrassessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita». Dal momento che l'importo della somma percepita dal pensionato – e pignorata dal creditore presso l'Istituto previdenziale – risultava inferiore a quella stabilita dalla legge per l'assegno sociale<sup>47</sup>, il giudice, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ha dichiarato la nullità del pignoramento. Il giudice di merito, individuando nella somma corrispondente all'assegno sociale la quota di pensione sottratta al pignoramento, ha tradotto così in regola quello che la Corte aveva espresso in forma di principio: sacrificando (data l'esiguità della pensione) le ragioni del creditore, il giudice garantisce la pretesa costituzionale del lavoratore a condurre una vita libera e dignitosa.

La scelta del giudice merita qualche osservazione. Dal punto di vista dell'argomentazione, la scelta del giudice di individuare, attraverso l'argomento analogico, il *quantum* necessario alle esigenze di vita del lavoratore in una norma, generale, di diritto positivo (ovvero in una valutazione politica già svolta dal legislatore) appare condivisibile: se così non fosse la decisione del giudice, pur sollecitata dalla Corte, sarebbe quantomeno sospetta per “eccessiva creatività”. Quanto detto, peraltro, non significa

---

tanto meno obbligata risulta la normazione necessaria per eliminare l'incostituzionalità e, di conseguenza, maggiore sarà *la creatività* dell'intervento integrativo del giudice comune.

<sup>46</sup> E' lo stesso giudice dell'esecuzione che osserva come «non essendo ancora intervenuto il legislatore per individuare l'importo di cui sopra [ovvero la quota dell'indennità necessaria a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita] si deve ricorrere all'interpretazione analogica per colmare la lacuna normativa creata con la sentenza additiva della Corte». Nonostante alcune recenti ricostruzioni – cfr. A. Guazzarotti, *L'autoapplicabilità delle sentenze additive di principio nella prassi dei giudici comuni*, in *Giur. Cost.*, 2002, 3447 e segg. – abbiano individuato nell'estensione analogica di una disciplina – che, prima della pronuncia additiva, non pareva al giudice estensibile, in quanto eccezionale o, comunque, non espressiva di principi generali – la matrice unitaria del seguito giurisprudenziale delle sentenze additive di principio, nel caso in esame il giudice dell'opposizione non sembrerebbe, invero, aver svolto alcuna attività interpretativa in senso stretto: il giudice non ha esteso una disciplina legislativa a una nuova fattispecie, ma si è limitato a trovare nell'ordinamento quanto necessario per concretizzare il principio affermato dalla Corte.

<sup>47</sup> In questo senso cfr., altresì, l'ordinanza del Tribunale di Teramo del 19 marzo 2004, consultabile sulla rivista informatica *Altalex* all'indirizzo [www.altalex.com](http://www.altalex.com). Più di recente sempre in questo senso cfr. Tribunale di Ravenna, ordinanza del 23 gennaio 2012, consultabile sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Tribunale di Pesaro, sentenza del 31 ottobre 2009, *inedita*.

che i livelli di protezione stabiliti dal legislatore attraverso l'istituzione dell'assegno sociale debbano, sempre e comunque, vincolare il giudice chiamato a bilanciare le ragioni del lavoratore con quelle del creditore. Nel giudizio per la garanzia del profilo conservativo dei diritti previdenziali, infatti, il giudice – avuto riguardo alle concrete condizioni del lavoratore e alle sue particolari esigenze di vita – ben potrebbe ritenere impignorabile una quota di pensione (anche) superiore a quella prevista dall'assegno sociale. L'unica, ovvia, condizione è che anche questa maggior somma – al pari di quella individuata, ad esempio, dall'assegno sociale – sia già prevista da una norma vigente nell'ordinamento e non si configuri, quindi, come un'arbitraria “invenzione” del giudice. Viceversa il fatto che il beneficiario percepisca, oltre la pensione, altri redditi potrebbe indurre il giudice comune a non applicare la riserva di intangibilità del trattamento previdenziale<sup>48</sup>.

La ricostruzione proposta ci sembra peraltro coerente con la strutturale relatività dei giudizi di bilanciamento e dello stesso concetto di «contenuto essenziale» dei diritti: l'esito del bilanciamento –

---

<sup>48</sup> Al riguardo cfr. Tribunale di Bari, sentenza del 17 novembre 2011, *inedita*, in cui si può leggere: «La Corte ha osservato che l'individuazione in concreto dell'ammontare della parte di pensione, idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, rientra nel potere discrezionale del legislatore. Secondo il disposto dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (presenti e futuri) e di contro le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. In virtù delle richiamate disposizioni e dei principi innanzi esaminati deve quindi concludersi per l'astratta pignorabilità del trattamento pensionistico. Perdurando il vuoto legislativo in ordine alla misura della pensione, o indennità equivalente, necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, resta rimesso all'interpretazione del Giudice il livello minimo retributivo idoneo a garantire tali mezzi, pur se in giurisprudenza non vi è unanimità di vedute su tale importo da ritenere sempre non pignorabile. Laddove però risulti dimostrato che il pensionato possa godere di ulteriori fonti di reddito o comunque, come nel caso in questione, che vi siano familiari conviventi, tenuti ad obblighi alimentari nei suoi confronti, che possano disporre di redditi da lavoro autonomo (come il figlio convivente [...]) ovvero da pensione e da proprietà immobiliari (come il coniuge della stessa) non è più possibile applicare il ragionamento precedente. Infatti non si può sottrarre l'emolumento percepito dalla debitrice (ancorché di modesto importo) alla destinazione prevista dall'art. 2740 c.c. (e cioè a soddisfare i creditori) perché di certo lo stesso trattamento pensionistico, non può essere ritenuto esclusivamente destinato a far fronte alle primarie esigenze di vita del pensionato. Peraltro, la stessa [opponente], nel proprio interrogatorio, ha riferito del proprio stato di convivenza con il marito ed il figlio, dei cespiti immobiliari del marito, dell'attività lavorativa del figlio etc. e non può avere alcun rilievo la circostanza che per propria libera scelta il coniuge non percepisca alcun fitto dalla concessione ai parenti degli immobili di sua proprietà. Pertanto nei limiti di 1/5 dell'intero, come previsto dall'art. 545 c.p.c., la pensione [dell'opponente]. può essere pignorata, come, peraltro già deciso dal G.E. con la propria ordinanza del 31/5/2006, perché la parte restante, è sufficiente a far fronte alle primarie esigenze di vita della stessa, tenuto conto degli ulteriori redditi del nucleo familiare della stessa debitrice. Per tali ragioni l'opposizione deve essere respinta con la conseguente condanna anche al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta».

e, quindi, l'estensione, concreta, di un diritto – non dipende dalla gerarchia astratta dei principi costituzionali in conflitto, bensì dalla situazione normativa e materiale in cui i medesimi sono calati. Richiamando quanto detto in precedenza, i principi costituzionali coinvolti, rispettivamente, dal profilo positivo e da quello conservativo dei diritti sociali sono diversi. Con specifico riguardo al profilo conservativo, poi, le condizioni del singolo pensionato debitore possono – anch'esse – essere le più diverse (e il giudice di merito, a differenza della Corte, può accertarle con maggior facilità). In questa prospettiva, il livello di protezione sociale prescritto dalla Costituzione in favore dei lavoratori può non coincidere con la quota di pensione che la Costituzione stessa sottrae al pignoramento.

### *7. Conclusioni*

I diritti previdenziali sanciti nella Costituzione non istituzionalizzano il solo rapporto (solidaristico) verticale tra i lavoratori tenuti al pagamento dei contributi e l'ente previdenziale competente a erogare le prestazioni. Tali diritti – al pari di quelli che il lavoratore vanta direttamente nei confronti del proprio datore di lavoro – ambiscono altresì conformare direttamente il rapporto orizzontale che, spontaneamente, si instaura tra privati. Il principio solidaristico accolto dalla nostra Costituzione non si esaurisce, dunque, nell'adempimento di doveri, ma penetra direttamente i rapporti patrimoniali tra individui, al fine di tutelare la parte del rapporto che, in concreto, appare la più debole.

Il profilo conservativo dei diritti previdenziali, è bene precisare, non implica necessariamente una concezione paternalistica dello Stato. L'impignorabilità, come visto, riguarda la sola quota di pensione necessaria alle esigenze di vita del lavoratore. Ciò significa che la garanzia costituzionale e i limiti che detta garanzia impone all'autonomia privata riguardano, esclusivamente, i presupposti materiali per condurre una vita libera e dignitosa. Garantiti tali presupposti, il lavoratore è comunque responsabile, seppur nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte. Ricordare questa distinzione quando le risorse sono particolarmente scarse (e i trattamenti previdenziali sempre più modesti<sup>49</sup>) non è forse così scontato.

Per quanto attiene all'andamento argomentativo della giurisprudenza esaminata, si può infine osservare quanto segue. Il profilo conservativo dei diritti previdenziali non rappresenta il prodotto di una semplice scelta interpretativa (incentrata sull'uso di un qualche argomento particolare), ma il risultato di un ben più articolato processo decisionale (incentrato prima sul bilanciamento di più principi costituzionali, poi sulla ponderazione degli interessi coinvolti dal caso concreto). Un processo decisionale che si svolge, dunque, tra la Corte costituzionale e i giudici comuni: attraverso la tecnica

---

<sup>49</sup> Si possono ricordare, al riguardo, le discusse limitazioni introdotte al meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dall'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), così come sostituito dalla l. di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

del bilanciamento, la Corte individua una nuova norma parametro in grado di risolvere la questione di legittimità costituzionale, ma non il caso concreto (la nuova norma parametro è, infatti, ancora un principio); attraverso una successiva attività di ponderazione degli interessi concreti, i giudici comuni specificano la norma parametro, individuando nell'ordinamento la regola applicabile al caso concreto. In entrambi i giudizi, quindi, la valutazione degli interessi sembra, in qualche modo, prevalere sul rigore argomentativo.